



REGIONE DEL VENETO



PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2018/2019

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO, DI SECONDO E DI TERZO ANNO

**NEGLI EX CFP DELLA PROVINCIA DI TREVISO
E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE
E AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE FORMAZIONE

DIRETTIVA

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



4e804806



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	4
1. Riferimenti legislativi e normativi	4
2. Obiettivi generali	5
3. Tipologie progettuali	6
<i>3.a. Caratteristiche degli interventi.....</i>	<i>9</i>
<i>3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione</i>	<i>10</i>
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	11
5. Requisiti delle sedi.....	12
6. Destinatari	13
<i>6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione</i>	<i>14</i>
<i>6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno</i>	<i>14</i>
<i>6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno.....</i>	<i>15</i>
<i>6.d. Derghe per sottonumero negli interventi di secondo anno.....</i>	<i>15</i>
<i>6.e. Derghe per sottonumero negli interventi di terzo anno</i>	<i>15</i>
7. Definizione delle figure professionali	15
8. Azioni specifiche per la disabilità	17
<i>8.a. Derghe per sottonumero</i>	<i>17</i>
9. Metodologia	17
<i>9.a. Azienda formativa</i>	<i>18</i>
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	20
<i>10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento.....</i>	<i>20</i>
11. Forme di partenariato	21
12. Delega	22
13. Risorse necessarie e vincoli finanziari.....	23
<i>13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi</i>	<i>25</i>
<i>13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza</i>	<i>25</i>
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	26
15. Procedure e criteri di valutazione.....	28
<i>15.a. Criteri di ammissibilità</i>	<i>28</i>
<i>15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:</i>	<i>28</i>
<i>15.c. Griglia per la scheda di valutazione.....</i>	<i>29</i>



16. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	32
17. Comunicazioni	32
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi.....	32
19. Indicazione del foro competente	32
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	32
21. Tutela della privacy.....	33
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	34
Premessa	34
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative	34
2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti.....	34
3. Gestione delle attività: attività di selezione	35
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:.....	35
5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento.....	35
6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.....	35
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche.....	36
8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede.....	37
9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche.....	37
10. Gestione delle attività: sicurezza	38
11. Gestione delle attività: variazioni.	38
12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento	38
13. Gestione delle attività: monitoraggio	39
14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi	39
15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni	40
16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi	40
17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.....	40
<i>APPENDICE 1 - Interventi di primo , secondo anno e terzo anno : articolazione didattica.....</i>	<i>41</i>



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**1. Riferimenti legislativi e normativi**

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L. n. 53 del 28 marzo 2003;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- L. 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista;
- L.R. 27.11.1991 n. 29. Disciplina dell'attività di estetista;
- L. 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore;



- DGR n. 3290 del 21/12/2010 – “Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di Estetista”. Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi”;
- DGR n. 1355 del 17/7/2012 “Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- DGR n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226” e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- DGR n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- DGR n. 1326 del 16/8/2017 ad oggetto “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno scolastico 2018/2019. Linee guida. (D.lgs. n. 112 del 31/3/1998, art 138)”, e la successiva;
- DGR n. 1924 del 27 novembre 2017 ad oggetto “Approvazione della nuova Offerta Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell’Offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione professionale e in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2018-2019. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”.

2. Obiettivi generali

L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva è finalizzato a individuare sul territorio regionale gli Organismi di formazione accreditati maggiormente idonei a realizzare nel 2018/2019 gli interventi di formazione iniziale programmati presso i seguenti ex Centri di Formazione Professionale (di seguito CFP) provinciali:

- CFP Lancenigo di Villorba in Provincia di Treviso;
- CFP di Chioggia nella Città Metropolitana di Venezia;
- CFP di Marghera nella Città Metropolitana di Venezia;
- CFP di San Donà di Piave nella Città Metropolitana di Venezia;

Si precisa che l’impegno di spesa previsto con tale Avviso è riferito esclusivamente all’AF 2018/19. Negli anni successivi tuttavia l’impegno di spesa massimo potrà essere riferito, ove ne sussistano le condizioni per l’attivazione (numero allievi, sedi disponibili etc) a 12 percorsi formativi di durata triennale (pari ad un numero massimo di 36 interventi annuali), secondo l’articolazione per sede evidenziato nella seguente tabella:

<i>SEDE FORMATIVA</i>	<i>PROVINCIA</i>	<i>FIGURE</i>
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del legno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo estetica
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore della trasformazione agroalimentare

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



4e804806



LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore delle lavorazioni artistiche per allievi ex L. 104/92
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore di impianti termoidraulici
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar
MARGHERA	VE	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

Sono esclusi dal presente bando gli interventi di 4 anno per il conseguimento del diploma professionale che sono oggetto della DGR n. 509/2018; nel caso di subentro di un OdF nella gestione dei percorsi triennali il contributo finanziario previsto per corsi di 4 anno relativi ad ex CFP provinciali sarà assegnato all' OdF subentrante, senza oneri e pretese finanziarie aggiuntive per la Regione e/o dell'OdF a cui si subentra e precedentemente individuato quale realizzatore del corso di 4 anno.

3. Tipologie progettuali

L'avviso è riferito alla realizzazione dei progetti quadro di seguito descritti.

PROVINCIA DI TREVISO: CFP Lancenigo di Villorba

Denominazione progetto: "Formazione iniziale nel CFP di Lancenigo di Villorba", comprendente 7 primi anni di nuova attivazione, 7 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2017/2018 e 7 terzi anni, completamento dei trienni attivati nel 2016/2017.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2017-2018
1	Operatore del legno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
2	Operatore del legno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 6615-1-760-2017-1	13
3	Operatore del legno	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-2	11
4	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
5	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017_4	26
6	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-5	25
7	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
8	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-7	26
9	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017 -8	29
10	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-



11	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-10	26
12	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-11	24
13	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
14	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-13	25
15	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-14	20
16	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
17	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-16	26
18	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-17	21
19	Operatore delle lavorazioni artistiche	FI/Q1TH – percorso di primo anno di nuova attivazione ex art. 17 L. 104/1992,	-
20	Operatore delle lavorazioni artistiche	FI/Q2TH, prosecuzione di percorso di primo anno ex art. 17 L. 104/1992, realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-19	12
21	Operatore delle lavorazioni artistiche	FI/Q3TH, prosecuzione di percorso di secondo anno ex art. 17 L. 104/1992, realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-20	8

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP Lancenigo in Provincia di Treviso:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: Via Franchini 3, Lancenigo di Villorba (TV)
- proprietario dell'immobile: Provincia di Treviso.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Chioggia

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel CFP di Chioggia”, comprendente 3 primi anni di nuova attivazione, 2 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2017/2018 e 3 terzi anni, completamento dei trienni attivati nel 2016/2017.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2017-2018
1	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
2	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
3	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
4	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-1	24

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



4e804806



5	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-2	23
6	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod 51-1-760-2017-4	19
7	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod 51-1-760-2017-5	18
8	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno realizzati nel 2017/2018 51-1-760-2017-6	18

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP di Chioggia:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: Isola dell'Unione, 30015 - Chioggia
- proprietario dell'immobile: Città Metropolitana di Venezia.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Marghera

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel CFP di Marghera”, comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2017/2018 e 1 terzo anno, completamento del triennio attivato nel 2016/2017.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2016-2017
1	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
2	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 325-1-760-2017-1	20
3	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T, prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 325-1-760-2017-2-	21

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP di Marghera:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: sede di prossimità al CFP di Via Fratelli Bandiera, 49 - Marghera VE

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di San Donà di Piave

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel CFP di San Donà di Piave”, comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, e 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2017/2018.



N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2016-2017
1	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore / Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	
2	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore / Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/18 cod 2777-1-760-2017	22

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP di San Donà di Piave:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: sede di prossimità al CFP di Via Pralungo 10 a San Donà di Piave.

I progetti quadro presentati in adesione alla presente direttiva devono, a pena di inammissibilità comprendere obbligatoriamente tutti i percorsi di IeFP previsti per ciascun CFP come sopra elencati.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento delle qualifiche richieste dal progetto (di terzo livello EQF in una delle figure previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP) e finalizzati al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti per ciascuna figura dal Repertorio Nazionale e richiamati al successivo punto 7;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



4e804806



I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore.

Gli interventi di terzo anno devono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore.

La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata.

Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

- a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
- b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
- c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), progettati in considerazione della specificità dell'allievo.

I Percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.

Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l'intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto - ove presente - e dalla famiglia.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione 15 giorni prima dell'avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR n. 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione. Sono attivabili:

- percorsi personalizzati che tengano conto della specificità dell'allievo (es. per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro);

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



4e804806



- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Queste attività individuali frontali, quantificate complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento formativo, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame, mentre non risulta riconoscibile ai fini del monte ore allievi formati.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Per tutelare gli studenti minori iscritti ai percorsi triennali di IeFP, programmati presso i CFP provinciali, e garantirne il diritto allo studio in una condizione che favorisca il più possibile la continuità formativa, in attuazione dei livelli essenziali dell'offerta formativa stabiliti dall'art. 16 del D. Lgs. 226/2005, e al fine di assicurare un efficace utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla funzione della formazione professionale nei CFP provinciali ai sensi della L.R. 19 del 29/10/2015 e s.m.i., ai progetti che prevedano di impegnare, nella realizzazione degli interventi, il personale inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale nei CFP provinciali verrà riconosciuto il punteggio premiale descritto al successivo punto 15.c.

Nei percorsi triennali di istruzione e formazione le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.



La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione possono essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.

Per tutelare gli studenti minori iscritti ai percorsi triennali di IeFP, programmati presso i CFP ex provinciali, e garantirne il diritto allo studio in una condizione che favorisca il più possibile la continuità formativa, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 226/2005, sarà valutata come condizione ottimale la localizzazione del progetto nelle stesse sedi formative riportate al precedente punto 3.

Si evidenzia che limitatamente agli interventi da realizzare sul CFP di San Donà, l'attività deve essere prevista presso una sede formativa di prossimità alla sede ex provinciale

Si evidenzia che limitatamente agli interventi da realizzare sul CFP di Marghera, l'attività deve essere prevista presso una sede formativa di prossimità alla sede ex provinciale

I progetti quadro presentati in adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva dovranno pertanto riportare l'indirizzo completo degli spazi didattici in cui l'OdF proponente intende realizzare le attività formative, con l'indicazione del titolo di disponibilità giuridica degli stessi.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2018/2019 fatto salvo l'obbligo di mantenimento per tutta la durata della gestione pluriennale.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.



Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

In caso di richiesta di cambio di sede negli anni formativi successivi all'AF 2018/19, l'amministrazione regionale si riserva di non autorizzare la variazione e di non confermare il mantenimento delle attività dell'Avviso in capo all'ente assegnatario.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2017/2018 sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009,
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2016/2017 sono rivolti a giovani:

- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.



Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio. Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati.

Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati.

Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

SEZIONI COMPARTI VARI E BENESSERE	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. primi anni	20	15
2. secondi anni	15	12
3. terzi anni	15	12

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro della sezione 1 (comparti vari) se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati.

Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto I.13 anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale,

È fatta salva la possibilità di riconoscere ai sensi art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del



monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno

Per garantire la continuità didattica potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.d. Deroche per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

6.e. Deroche per sottonumero negli interventi di terzo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: a conclusione del secondo anno all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007 e a conclusione del terzo anno al completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012 e dagli standard del profilo regionale per la figura dell'“Operatore lavorazioni artistiche: profilo regionale pelletteria”.



Nei percorsi per operatore del benessere i contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. per la qualifica di “Operatore del benessere: indirizzo estetica” (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel “Programma didattico di qualifica professionale estetista” riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.

La qualifica “Operatore del benessere: indirizzo estetica” conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:

- l’accesso ai corsi di abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di “estetista”;
- l’inserimento lavorativo presso un’impresa di estetica.

- b. per la qualifica di “Operatore del benessere: indirizzo acconciatura” (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell’allegato A alla DGR 1355/2012.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:

- l’accesso ai corsi di abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di “acconciatore”;
- l’inserimento lavorativo presso un’impresa di acconciatura

In attuazione del “Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate”, siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 “comparti vari”, deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all’indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell’appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo “cultura del territorio” saranno riportate nell’attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato “Cultura della sicurezza e ambiente”, privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹, della prevenzione incendi², della sicurezza sul lavoro³, della manipolazione degli alimenti e dell’Hazard analysis and critical control points (HACCP)⁴, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli “Cultura del territorio” e “Cultura della sicurezza e ambiente” all’interno dei progetti formativi dei percorsi per “Operatore della ristorazione” e “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza” dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell’appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

¹ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

² Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

³ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo “Condizioni particolari”, l’Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall’Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all’Accordo.

⁴ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare.



8. Azioni specifiche per la disabilità

I progetti di formazione iniziale possono prevedere azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in azioni di tipo A, ovvero interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

Il progetto per i percorsi di istruzione e formazione professionale programmati presso il CFP Lancenigo di Villorba, in Provincia di Treviso include anche azioni di tipo B, consistenti in interventi specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.

Sono autorizzati comunque all'avvio corsi di primo anno con numero allievi inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungono il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto I.13 anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13 b.

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per i comparti vari euro 807,00 per allievo).

8.a. Deroche per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere



rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea⁵.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'“Attestato di competenze” riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce “Informazioni generali”.

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo e di terzo anno nella sezione “comparti vari” di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso “in assetto lavorativo”, al fine di favorire l'apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Pertanto, tutte le attività svolte “in assetto lavorativo” ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati;

⁵ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



Per l'attività "in assetto lavorativo" è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.

Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).

Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso "in assetto lavorativo", è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso "in assetto lavorativo" venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voci di spesa B2.1).

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;



conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i. .

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 . In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
- c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
- d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica



del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

11. Forme di partenariato

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 15.c della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Inoltre i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono presentare obbligatoriamente almeno un partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio. La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete⁶) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
 - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
 - nella fase di progettazione del percorso formativo;
 - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;

⁶ Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.



- con tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
 - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
 - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
 - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

In ragione della specifica finalità dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, ai progetti che presentino un partenariato operativo con la Provincia/ Città Metropolitana in cui devono essere attuati gli interventi, verrà riconosciuto un punteggio premiale precisato nel successivo punto 15.c.

Detto partenariato potrà avere una durata pluriennale, che darà luogo ad una premialità direttamente proporzionale alla durata stessa.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".



13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 3.115.000,00 così ripartite:

SEZIONE 1 : COMPARTI VARI		
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD COMPARTI VARI APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE
€ 2.330.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando per ciascun intervento previsto nel progetto le seguenti UCS: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 403,507* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00) Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo nel limite massimo di € 8.070,00)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

⁷ Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)



SEZIONE 2 : SERVIZI DEL BENESSERE		
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD SERVIZI DEL BENESSERE APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE
€ 785.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando per ciascun intervento previsto nel progetto le seguenti UCS: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 462* n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

L'eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle UCS di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto e conseguentemente sottratta, in sede di verifica rendicontale, dal contributo pubblico assegnato con l'Avviso di riferimento alla presente Direttiva: analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l'esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP - anche se erogata sotto forma di trasferimento alle province/Città metropolitana ai sensi della L.R. 19 del 29/10/2015 e s.m.i. e come tale sottratta al contributo pubblico.

Inoltre il costo delle sedi di realizzazione degli interventi, anche in caso di utilizzo di sedi di proprietà della Regione del Veneto, è sempre a carico del soggetto proponente, in quanto coperto da contributo pubblico

L'impegno di spesa massimo previsto con l'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito esclusivamente all'AF 2018/19; negli anni successivi tuttavia l'impegno di spesa massimo potrà riferirsi al numero massimo di 36 corsi purché sussistano le condizioni per l'attivazione (numero allievi, sedi disponibili etc), cioè all'intero percorso triennale per il conseguimento delle 12 qualifiche professionali nel rispetto della seguente tabella.

SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del legno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo estetica
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore della trasformazione agroalimentare
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore delle lavorazioni artistiche (riservato ad allievi ex L. 104/1992)

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



4e804806



SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore di impianti termoidraulici
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar
MARGHERA	VE	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

Per ciascuna annualità successiva all' AF 2018/19 è prevista la trasmissione di una specifica istanza da parte di ciascuna sede. L'istanza sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione⁸, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il CFP o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

⁸ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".



14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori>) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori>), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto.

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento**, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
 - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione iniziale ex CFP provinciale di _____"** precisando il CFP a cui si riferisce l'istanza di ammissione.



Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Ufficio Formazione Iniziale"**.

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi⁹.

A ciascuna domanda di ammissione al finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec>.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**¹⁰, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

⁹ Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

¹⁰ In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.



- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5032– 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795147 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione¹¹.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020, con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nei progetti quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro.

L'inammissibilità dei progetti quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

¹¹ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione sono disponibili al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>.



15.c. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	LIVELLO	MAX PUNTI
	- grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	- qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	LIVELLO	MAX PUNTI
	- utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; - qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: • progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti



		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	PARTENARIATO	LIVELLO	MAX PUNTI
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	— Partenariato con la Provincia / Città metropolitana nel cui territorio deve essere realizzato il progetto	Se presente	3 punti per ogni AF di durata prevista del partenariato per un max di 15 punti
PARAMETRO 6	CONTINUITÀ FORMATIVA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Impiego nella realizzazione del progetto del 100% del personale inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale nel CFP provinciale.	Se presente	3 punti per ogni AF di impiego nella realizzazione del progetto del 100% del personale inquadrato nei ruoli regionali per un max di 15 punti
	Esperienza in qualità di soggetto gestore o di partner operativo nelle attività di formazione iniziale, oggetto del presente bando, che risultino in prosecuzione di interventi già oggetto della DGR n. 760/2017	Se presente	4
PARAMETRO 7	QUALITÀ DELLE SEDI FORMATIVE PROPOSTE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità degli spazi didattici proposti per la realizzazione del progetto in relazione agli obiettivi formativi (disponibilità di spazi didattici accreditati sufficientemente capienti e dotati di	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti



	laboratori) e titolo di disponibilità giuridica degli stessi.	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 8	LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO	Livello	Max punti
	Prossimità e accessibilità delle sedi formative proposte alle sedi di realizzazione degli interventi originariamente previste	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 9	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2017/2018	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 10	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2016/2017 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- In ragione dell'esigenza di coprire l'offerta formativa relativa ai corsi ex CFP provinciali interessati, le istanze di ammissione saranno oggetto di graduatorie distinte per sede formativa interessata.
- In ciascuna graduatoria sarà finanziato esclusivamente il progetto che avrà riportato la migliore valutazione di merito.
- Il punteggio massimo conseguibile è pari a 82 punti + 15 punti riservati alla premialità del partenariato con la Provincia/Città metropolitana in cui devono essere attuati gli interventi + 15 punti riservati alla premialità per l'utilizzo del personale dei CFP EX provinciali ora inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale nel CFP provinciale + 4 punti riservati alla premialità per l'esperienza in qualità di soggetto gestore o di partner operativo in prosecuzione di interventi già oggetto della DGR n. 760/2017
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati, ad esclusione del parametro 6, comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.



- Per il parametro, “Grado di realizzazione attività pregressa” ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all’ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti, senza che ciò determini l’esclusione dalla graduatoria.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell’istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹², che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹³, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi relativi all’ AF 2018/2019 approvati devono essere avviati entro il 16/10/2018 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I progetti relativi all’ AF 2018/2019 devono concludersi il 31 agosto 2019. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019.

Nell’ ottica di una programmazione pluriennale dell’offerta formativa presso le sedi oggetto dell’Avviso, viene mantenuta in capo agli Organismi assegnatari la realizzazione quinquennale degli interventi; per ciascuna annualità successiva all’ AF 2018/19 è prevista la trasmissione di una specifica istanza da parte di ciascuna sede. L’istanza sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

¹² La pagina sarà disponibile all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce “Attività 2017/2018. Formazione iniziale nei CFP provinciali”.

¹³ La pagina sarà disponibile all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce “Attività 2018/2019. Formazione iniziale nei CFPex provinciali”.



21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.



II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa. Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell' art 8 del D.lgs 61/2017;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione>.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



4e804806



Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.

Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.

Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie i CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.



Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale GAFSE un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2019).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra. Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Durante il periodo di stage deve essere garantito il tutoraggio formativo; questo, avendo l'obiettivo di verificare il progresso professionale dell'allievo nell'inserimento aziendale e dovendo accertare, in coordinamento con il tutor aziendale, che l'azienda consenta all'allievo di acquisire le competenze e le abilità previste dalla figura professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda.

Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.



Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all' allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.



Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata. Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale. L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

10. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

11. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura. In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.



13. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi e secondi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.



La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione" , di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE) .

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i. .

La frase "...Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento..." viene sostituita con la seguente:

"Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto triennale indicato nella presente."

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.



APPENDICE 1 - Interventi di primo , secondo anno e terzo anno : articolazione didattica

Gli interventi di primo e secondo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Primo anno (990 ore)

<i>formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione:</i>	
<i>assi culturali</i>	<i>min 450 max 550</i>
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
<i>formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto</i>	<i>min 440 max 540</i>
<i>accoglienza</i>	
ore totali di formazione	990

Secondo anno (990 ore)

<i>formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali</i>	<i>min 410 max 460</i>
- Asse dei linguaggi	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
<i>formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto</i>	<i>min 420 max 450</i>
<i>accoglienza – accompagnamento al lavoro</i>	
<i>eventuale tirocinio-stages¹⁴</i>	<i>min 80 max 160</i>
ore totali di formazione	990

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

¹⁴ Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale.



Gli interventi di terzo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Terzo anno (990 ore)

completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011	min 290 max 370
- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stages	min 160 max 280
esami finali	
ore totali di formazione	990

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.



Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

Comunicare:

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
 - stesura di un curriculum vitae



- illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall’Allegato 3 dell’Accordo del 29.4.2010.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l’economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell’offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell’articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come “Accoglienza del cliente per la promozione del territorio” avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell’offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell’accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo “cultura del territorio” saranno certificate, nel format di seguito nell’attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato “Cultura della sicurezza e ambiente”, privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹⁵, della prevenzione incendi¹⁶, della sicurezza sul lavoro¹⁷, della manipolazione degli alimenti e dell’Hazard analysis and critical control points (HACCP)¹⁸, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un’immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli “Cultura del territorio” e “Cultura della sicurezza e ambiente” sono riportati nella tabella seguente:

¹⁵ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

¹⁶ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

¹⁷ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo “Condizioni particolari”, l’Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall’Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all’Accordo.

¹⁸ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare.



Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture ricettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.



